Codice DB1412
D.D. 7 febbraio 2014, n. 302
VCTG63 - Comune di ALAGNA VALSESIA - Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/04 e concessione demaniale breve finalizzata al taglio di piante per motivi di sicurezza idraulica in Localita' Merletti, San Nicolao, Wold, alla confluenza tra il Rio Mud e il Fiume Sesia in Comune di Alagna Valsesia (VC).

In data 22/11/2013 (nostro protocollo n. 71047/DB14.12), il Dott. Roberto Veggi, (omissis), in nome e per conto del Comune di Alagna Valsesia - di cui è Vice Sindaco *Pro Tempore* - ha presentato una richiesta di nulla osta idraulico ai sensi del R. D. 523/04 e concessione demaniale breve finalizzata al taglio di piante per motivi di sicurezza idraulica in Località Merletti, San Nicolao, Wold, alla confluenza tra il Rio Mud e il Fiume Sesia in Comune di Alagna Valsesia (VC), allegando all'istanza una planimetria catastale con evidenziata l'area interessata al taglio;

la documentazione tecnica comprensiva di planimetrie catastali e relazione allegata sono sottoscritte dal Dott. Marco Carnisio, Dottore Forestale iscritto al numero 138 dell'albo dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Vercelli;

in data 27/11/2013 un tecnico del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli effettuava un sopralluogo, constatando il potenziale rischio idraulico dell'area oggetto dell'istanza, per la presenza di vegetazione che ostruisce parzialmente la sezione di deflusso del corso d'acqua, ma altresì la poca chiarezza in merito alla superficie su cui effettuare il taglio, confinante con alcune proprietà private;

a seguito del sopralluogo il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli inviava al Comune di Alagna la lettera prot. n. 72686/DB14.12 del 2/12/2013, in cui si richiedevano integrazioni documentali e parallelamente si sospendeva il procedimento amministrativo della pratica;

in data 8/01/2014 il Comune di Alagna inviava le integrazioni richieste (prot. n. 785/DB14.12) comprensive di una ulteriore relazione firmata dal Dott. Marco Carnisio;

in data 15/01/2014 (con nota prot. n. 2233/DB1412) il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli richiedeva al Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche di Vercelli la valutazione del taglio, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17 settembre 2013, ed in caso contrario la determinazione del valore del legname oggetto di richiesta di taglio;

in data 30/01/2014 (protocollo n. 5570/DB14.12) il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli, riceveva da parte del Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche di Vercelli il parere richiesto (che si allega alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale) in cui è ribadito che, visto che a giudizio del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli, il caso è incluso tra quelli previsti dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17 settembre 2013, il valore del legname è da considerarsi nullo

CONSIDERATO CHE

a seguito di sopralluogo effettuato da un tecnico del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli il taglio è tra quelli previsti dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17 settembre 2013;

l'articolo n. 7 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, esenta gli Enti Locali dal pagamento delle spese di istruttoria;

il comma n. 4 dell'articolo n. 8 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, prevede che per le concessioni richieste dagli Enti Locali non si dia luogo alle Pubblicazioni di rito

IL DIRIGENTE

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

Visto il D.Lgs. n. 112/1998;

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000;

Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 ed il relativo regolamento 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

Vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;

Visto Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 20 settembre 2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", modificato con D.P.G.R. n 2/R del 21 febbraio 2013;

Visto il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43);

Vista la circolare del P.G.R. n. 5/LAP del 9/04/2001;

Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17 settembre 2013;

determina

di autorizzare idraulicamente ai sensi del R.D. 523/04 il Comune di Alagna Valsesia (VC), con sede in Piazza Municipio n. 1, 13021 Alagna Valsesia (VC) - Codice Fiscale 82000010023 e Partita Iva 00437970023 - all'occupazione del suolo demaniale richiesto, finalizzata al taglio di piante per motivi di sicurezza idraulica in Località Merletti, San Nicolao, Wold, alla confluenza tra il Rio Mud e il Fiume Sesia in Comune di Alagna Valsesia (VC), come da planimetrie catastali allegate al presente atto, con evidenziata l'area interessata al taglio.

Il taglio potrà essere effettuato solo dopo il conseguimento di ogni altra autorizzazione prevista per legge e secondo le prescrizioni impartite dal Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche di Vercelli con la lettera del 30/01/2014 (protocollo n. 5570/DB14.12), allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

a) il taglio dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009), pubblicata il 12 febbraio 2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (entrata in vigore il 27 febbraio 2009) e dal suo regolamento di attuazione "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", modificato con D.P.G.R. n 2/R del 21 febbraio 2013, unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17 settembre 2013 ;

b) l'operazione di taglio andrà fatta prestando attenzione alle epoche di taglio del bosco ceduo, secondo quanto disposto dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009), pubblicata il 12 febbraio 2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entrata in vigore il 27 febbraio 2009 e dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", modificato con D.P.G.R. n 2/R del 21 febbraio 2013;

c) durante le operazioni di taglio ed esbosco non dovranno essere danneggiate le piante di specie diversa da quelle individuate per il taglio;

d) il concessionario dovrà provvedere ad effettuare la completa pulizia del sottobosco e dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni e delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;

e) la ramaglia dovrà essere sminuzzata e dispersa in loco o conferita presso discariche autorizzate;

f) è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;

g) sono altresì vietate la formazione di accessi all'alveo e l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi;

h) la pertinenza in concessione dovrà essere idoneamente delimitata ed inoltre sarà posta in sito una tabella indicante il nome del concessionario e gli estremi della concessione;

i) il Comune di Alagna Valsesia non avrà diritto ad indennizzi d'alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica nella località dell'intervento;

l) l'esbosco sarà effettuato utilizzando la viabilità esistente; il concessionario è autorizzato ad accedere sul posto con gli automezzi necessari ai lavori, che dovranno essere segnalati via mail o fax al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli;

m) i tagli di piante, su terreno demaniale, dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. Il Comune di Alagna Valsesia è pertanto, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare

deflusso delle acque. Lo stesso tiene in ogni caso sollevate ed indenni la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato;

n) durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

o) la presente autorizzazione ha validità ed autorizza all'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori, a decorrere dalla data del 28/02/2014 e comunque non oltre il 31/12/2014;

p) il Comune di Alagna Valsesia dovrà comunicare al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli la data della regolare conclusione dei lavori.

Il Comune di Alagna Valsesia è tenuto a conseguire ogni altra autorizzazione indispensabile e prevista per legge prima di effettuare le operazioni di taglio.

Una copia conforme della planimetria catastale vistata dall'Ufficio scrivente è restituita al richiedente unitamente alla presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il responsabile del settore
Roberto Crivelli